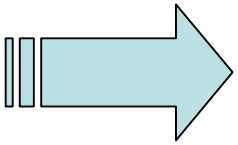
# LA MAXI SANZIONE PER IL LAVORO NERO (art.3, Legge n. 73/2002)

SANZIONE IMMEDIATAMENTE OPERATIVA APPLICATA DALLA DPL:

- IN CASO D'IMPIEGO DI LAVORATORI NON RISULTANATI DALLE SCRITTURE O DA ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

  ( Es: libro matricola, paga-preenze, DNA, C/Ass., dichiarazione di assunzione al lavoratore)
- LA DISPOSIZIONE ADESSO RIGUARDA ANCHE I LAVORATORI NON DIPENDENTI (AUTONOMI E PARASUBORDINATI)

# LA MAXI SANZIONE PER IL LAVORO NERO (art.3, Legge n. 73/2002)



LE SANZIONI SI AGGIUNGONO A QUELLE GIA'

PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE

# LA MAXI SANZIONE PER IL LAVORO NERO (art.3, Legge n. 73/2002)

## DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA:

- BASE COMPRESA TRA UN MINIMO DI 1.500 ED UN MASSIMO DI 12.000 EURO PER OGNI LAVORATORE IRREGOLARMENTE ASSUNTO

- MAGGIORAZIONE DI 150 EURO PER OGNI GIORNATA DI LAVORO NERO EFFETTIVAMENTE ACCERTATA IN CAPO A CIASCUN LAVORATORE. (non è ammessa la diffida ex art. 13, D.Lgs n. 124/2004)

- SANZIONI CIVILI IN MISURA NON INFERIORI A 3.000 EURO (connesse al mancato versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore per il quale è accertata l'irregolare costituzione del rapporto di lavoro)

# LA MAXI SANZIONE PER IL LAVORO NERO (art.3, Legge n. 73/2002)

## DIFESE POSSIBILI

- RICORSO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE (art. 16 D.Lgs. N. 124/2004)
- RICORSO IN OPPOSIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI E' STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE NEL TERMINE PERENTORIO DI 30 GG (60 GG SE IL TRASGRESSORE RISIEDE ALL'ESTEREO) DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO (art. 22, L. n. 689/1981)